



## PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO E IL COMITATO NEW BOXE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE PRESSO UN'AREA VERDE SITA IN VIA PIANDERLINO- RINNOVO BIENNALE -

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 303.0.0.101 del 14 ottobre 2019 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 283 del 31.12.2020 con la quale le è stato conferito l'incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominato "Direttore";

E

Il "Comitato New Boxe" di Genova, rappresentato dal Sig. Roberto Larosa, di seguito denominato "Proponente";

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");
- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;



CONSIDERATO che:

- l'oneroso impegno manutentivo degli spazi esterni pubblici può essere efficacemente coadiuvato da cittadini attivi che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e ben conoscono le necessità del territorio;
- l'impegno diretto dei suddetti cittadini, oltre ad alleviare il Municipio da una mole di lavoro a basso contenuto specialistico che richiede un notevole impegno in termine di ore di lavoro, può efficacemente contrastare il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni;
- è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 68 del 1/08/2019 un patto di collaborazione per lo svolgimento di attività ricreative e sportive presso un'area verde sita in via Pianderlino con il Comitato in oggetto, che ha manifestato l'intenzione di continuare detta collaborazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata biennale;
- le attività di collaborazione, previste nel suddetto patto, sono state regolarmente svolte, come da relazione consuntiva dell'Area Tecnica dell'1.9.2021, per cui, a seguito della decisione di giunta Municipale n. 12 del 7/09/2021, si è ritenuto opportuno, considerate il buon esito delle attività realizzate, procedere al suo rinnovo per la durata di anni due dalla data della sottoscrizione.

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: cura del verde dell'area situata in via Pianderlino nei pressi del civ. 9.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **cooperazione nella manutenzione funzionale e migliorativa degli spazi pubblici -**

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti:

- manutenzione ordinaria quali pulizia dell'area verde attraverso interventi di riassetto e sfalcio della vegetazione incolta;
- segnalazione della presenza di rifiuti ingombranti, materiali di risulta, detriti.
- segnalazione di eventuali danneggiamenti o situazioni di pericolo.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Bassa Val Bisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.



In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento. Il Proponente si impegna ad eseguire le attività proposte coordinandosi col Municipio - Area Tecnica. Il municipio si impegna a fornire attrezzature e materiali per l'attività proposta.

Pertanto il Municipio si impegna a:

Fornire attrezzature e materiali necessari all'attività secondo le proprie disponibilità -

Il proponente si impegna a:

Eseguire gli interventi proposti -

#### ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti:

- Garanzia di mantenimento della piena funzionalità pubblica dell'area in oggetto.

#### ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Il proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

#### ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile del Comune di Genova sia nei confronti del volontario sia di terzi.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore agli 85 anni per la validità dell'assicurazione.

#### ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte.

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

#### ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

#### ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

#### ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO  
BASSA VAL BISAGNO

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni due dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 7 ottobre 2021

per il Comune di Genova - Municipio III Bassa Valbisagno  
Il Direttore del Municipio - Dott.ssa Maria Maimone

per il Proponente – “Comitato New Boxe”  
Il Referente - Sig. Roberto Larosa

Patto di collaborazione area verde Pianderlino – rinnovo biennale -